

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2368

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, MARITATI, FASSONE,
ZANCAN, CAVALLARO e TONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2003

—————

Norme di garanzia conseguenti alla sospensione di processi
penali relativi alle alte cariche dello Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 20 giugno 2003, n. 140, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2003, intesa a permettere la sospensione dei processi nei confronti delle alte cariche dello Stato, presenta palesi problemi di costituzionalità non solo in quanto adottata con legge ordinaria, ma anche – per quanto concerne l’articolo 1 della legge – con riferimento agli articoli 3 (anche in relazione agli articoli 68 e 96), 24, 25, 111 e 112 della Costituzione. Una delle principali obiezioni, cui si presta la legge 20 giugno 2003, n. 140, concerne la possibilità, tutt’altro che teorica, che un eletto a tali cariche possa, al termine del mandato, sottrarsi a tempo indeterminato al giudizio venendo rieletto o rinominato a carica che permette una nuova sospensione

del processo. Il presente disegno di legge costituzionale introduce, pertanto, il principio che non si possa essere rieletti a tali cariche se non dopo che il processo sospeso sia giunto a sentenza.

La presente proposta, che incidendo sulle prerogative di organi costituzionali viene forzatamente presentata come disegno di legge costituzionale, intende garantire che nessuno possa sottrarsi sistematicamente al processo penale grazie al voto popolare o del Parlamento. In una democrazia liberale il voto popolare o del Parlamento non può sostituire l’esercizio della giurisdizione. Affermare o consentire il contrario significa stravolgere i rapporti tra i poteri dello Stato e abdicare, in nome del più sfrenato populismo, ai più consolidati principi del costituzionalismo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Non possono essere eletti o nominati alla carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri o giudice della Corte costituzionale, i soggetti che si siano avvalsi della sospensione del processo di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 140, prima che tale processo sia giunto a sentenza.

